

## **TI\_GERICHTE 52.2002.213 vom 26. Juni 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-06-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2002.213](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.213)

FR: TI\_GERICHTE 52.2002.213 du 26 juin 2002

IT: TI\_GERICHTE 52.2002.213 del 26 giugno 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 4**

n. 732).

#### **E. 4.2**

Secondo l'art. 51 NAPR di Balerna, applicabile alla zona A3-06 "nella zona artigianale è permessa unicamente la costruzione di edifici artigianali, commerciali ed amministrativi. La costruzione di padiglioni di deposito è ammessa soltanto se risulta indispensabile o complementare alla continuazione di un'attività produttiva o commerciale già in atto sul territorio comunale o all'esplicazione di un'analoga attività che vi si insedia (...). È proibita qualsiasi forma di immissione molesta". Definiti genericamente i contenuti ammissibili, la norma esclude in modo chiaro dalla zona gli insediamenti destinati a semplice deposito. Eccezioni sono ammesse soltanto in casi particolari.

#### **E. 4.3**

Nell'evenienza concreta, la ricorrente si è limitata ad indicare che lo stabile sarebbe stato adibito ad uso "artigianale commerciale" (cfr. formulario domanda di costruzione), specificando a livello di relazione tecnica che il contenuto, ad eccezione di un locale da destinare a "esposizione" sarebbe stato essenzialmente quello di "magazzino", rispettivamente quello di "disponibile / magazzino" (cfr. piante). Il municipio ha ritenuto che le indicazioni fornite dall'\_\_\_\_\_ fossero sufficienti. Ha quindi rilasciato la licenza, subordinandola unicamente alle condizioni poste dall'autorità cantonale, limitandosi a rilevare, in sede di rigetto delle opposizioni, che l'occupazione dello stabile avrebbe ancora dovuto sottostare ad autorizzazione. Il Consiglio di Stato ha annullato il permesso, ritenendo che le indicazioni date dall'istante in licenza fossero troppo vaghe per rapporto al divieto di insediare depositi ed attività moleste sancito dall'art. 51 NAPR. Da questo profilo, il giudizio governativo impugnato merita di essere condiviso. La destinazione "disponibile", figurante sul piano "piante", non risponde invero alle esigenze poste dall'art. 9 lett. c RLE. Si tratta di una mera indicazione di comodo, di cui spesso abusano i progettisti, che non definisce per nulla l'utilizzazione effettivamente prevista di un locale. La destinazione "magazzino", menzionata dalla relazione tecnica, oltre che dal piano suindicato, appare d'altro canto contraria all'art. 51 NAPR, che vieta in linea di massima l'insediamento di depositi nella zona artigianale. Non essendo riconducibile ad altre attività produttive o commerciali, non sono nemmeno date le premesse per autorizzarla a titolo eccezionale. Insufficiente, dal profilo dell'art. 9 lett. c NAPR, è pure l'indicazione "stabile artigianale - commerciale" figurante sul formulario della domanda di costruzione e

sulla relazione tecnica. È invero evidente che una simile generica indicazione non permette di prescindere dai difetti appena rilevati. Né tali difetti possono essere emendati subordinando la licenza a clausole accessorie o rinviando ad ulteriore procedura la definizione esatta della destinazione dell'immobile. L'autorità non può sostituirsi all'istante in licenza nella definizione dei relativi contenuti. Parimenti, non possono nemmeno essere rilasciati permessi che autorizzano la costruzione di edifici privi di destinazione, rinviando ad ulteriore procedura la definizione di quest'aspetto. L'esatta definizione dell'utilizzazione prevista costituisce un presupposto imprescindibile per il rilascio del permesso e per l'avvio dei lavori. 5. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 21 LE; 9 RLE; 23, 51 NAPR di \_\_\_\_\_; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 1'800.- alla resistente a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.